

Ragioneria e Tributi

Ultimo aggiornamento Lunedì 18 Febbraio 2019 11:42

Telefono	: +39 0187 760218 / 760250/16
E-mail	:

Ragioneria:

ragioneria1@comune.riomaggiore.sp.it

ragioneria2@comune.riomaggiore.sp.it

Orario Ufficio Ragioneria: Lunedì-Mercoledì-Giovedì-Venerdì-Sabato 09.00-11.00

Martedì chiuso

Tributi: tari@comune.riomaggiore.sp.it

Orario Ufficio Tributi:

Mercoledì 15.00-17.00

Sabato 09.00-11.00

Lunedì-Martedì-Giovedì-Venerdì chiuso

Orario di ricevimento del segretario comunale:

Giovedì	: 09.00-11.00
----------------	----------------------

IMU-TASI-TARI 2018

- [IMU E TASI ANNO 2018](#)
- [TARI 2018 Delibera](#)
- [Tari 2018 CATEGORIE](#)
- [REGOLAMENTO TARI ANNO 2018](#)
- [Richiesta agevolazione TARI 2018](#)

TARI 2017

- [tariffe TARI utenze domestiche](#)
- [tariffe TARI utenze non domestiche](#)

Procedimenti:

[ALIQUOTE IMU-TASI 2017](#)

Pratiche ICI

Compilare l'apposito modulo e relativi allegati

Pagamenti

SUOLO PUBBLICO

[Domanda del suolo pubblico 2016](#)

[Domanda del suolo pubblico 2017 attività commerciali](#)

Documentazione IMPOSTA DI SOGGIORNO

[Regolamento per l'applicazione della tassa di soggiorno](#)

Documentazione IUC 2014

[Regolamento IMU](#)

[Regolamento TASI](#)

[Regolamento TARI](#)

[TASI E IMU 2014 - ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO](#)

Documentazione TARI 2014

[Modulo per il ricalcolo della TARI](#)

[Questionario TARI 2014](#)

[Tariffe Tari 2014](#)

[Coefficienti Tari 2014](#)

Documentazione MINI IMU

[Nota Anci Emilia Romagna](#)

[Risposte Mef](#)

Normativa e documentazione IMU:

IMU 2013: SI RICORDA CHE LA DELIBERA N. 11 DEL 04/04/2012 IN MERITO ALLE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2012 RECITA TESTUALMENTE: " LA DELIBERA NON E' REVOCABILE ED HA EFFICACIA PER CINQUE ANNI, CHE DECORRONO DA QUELLO DELL'IPOTESI DEL BILANCIO RIEQUILIBRATO ". Si rimanda pertanto alla consultazione delle aliquote e detrazioni IMU 2012.

[Aliquote e detrazioni IMU 2012](#)

[Istruzioni per il pagamento dell'acconto IMU 2012](#)

[Manifesto IMU 2012](#)

[Documento di ridefinizione aree svantaggiate ai fini IMU](#)

[Regolamento di applicazione dell'Imposta Municipale Propria \(IMU\)](#)

[Autocertificazione fabbricati inagibili e inabitabili](#)

[Definizione fogli catastali inseriti tra le aree svantaggiate](#)

Modulistica:

[Domanda utenza servizio rifiuti solidi urbani](#)

[Modello IMU](#)

[Richiesta di rimborso ICI](#)

[Comunicazione di variazione ICI](#)

[Dichiarazione di concessione in uso gratuito di immobile \(comodante\)](#)

[Dichiarazione di concessione in uso gratuito di immobile \(comodatario\)](#)

[Dichiarazione di pertinenza dell'abitazione principale](#)

[Autocertificazione fabbricati inagibili e inabitabili](#)

Documenti

[Documento di ridefinizione aree svantaggiate ai fini IMU](#)

[Regolamento di applicazione dell'Imposta Municipale Propria \(IMU\)](#)

[Regolamento applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili](#)

Aliquote IMU 2012

Di seguito sono indicati i vigenti moltiplicatori per il calcolo dell'IMU:

- per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (escluso A/10) e per le categorie C/2, C/6 e C/7;
- 140 per i fabbricati del gruppo B e per le categorie C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati A/10 (uffici e studi privati);
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (istituti di credito e assicurazione);
- 60 per i fabbricati del gruppo D (es. opifici), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1 gennaio 2013;
- 55 per la categoria C/1 (negozi e botteghe).

- Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135. Per coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110;

-

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a

ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

-

per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista al precedente punto è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;

-

la detrazione prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

-

l'aliquota e la detrazione previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano anche alle seguenti fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, vale a dire al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

-

i comuni possono prevedere che l'aliquota e la detrazione previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applichino anche ai soggetti di cui all'art. 3 comma 56 della l. 23.12.1996, n. 662, vale a dire agli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione principale non risulti locata;

Di seguito sono indicate le aliquote vigenti per il calcolo dell'IMU:

a) Aliquota ridotta 0,6 per cento

Per le unità immobiliari di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, considerando direttamente adibite ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della l. 23.12.1996, n. 662, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;
Per l'unità immobiliare di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 posseduta dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
Per le pertinenze delle unità immobiliari di cui ai precedenti punti 1 e 2, ai sensi dell'art. 13 comma 2 del DL 201/2011.

b) Aliquota dell'1,06 per cento

Per le unità immobiliari classificate nelle categoria catastale A/10, nonché per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 non pertinenziali di unità immobiliari adibite ad abitazione principale.
Per le unità immobiliari di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 non adibite ad abitazione principale del soggetto passivo.
Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione di quelli classificati nella categoria catastale D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse all'attività agricola), ai quali si applica l'aliquota dello 0,2 per cento di cui alla lettera a).
Per le aree fabbricabili come definite dall'art. 2, comma 1, lett. b) del Dlgs 504/1992.
Per le unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8, A/9 non adibite ad abitazione principale del soggetto passivo.

Aliquote ICI 2011

Viste

- la deliberazione C.C. n. 9 del 23.07.2011 con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario ex- art 244 del D.Lgs. n. 267/2000- la deliberazione C.C. n. 16 del 13.09.2011 avente ad oggetto "attivazione delle entrate proprie ai sensi dell'art. 251, comma 1 D.Lgs. 267/2000 concernente L'imposta comunale sugli immobili, l'addizionale IRPEF e l'imposta comunale sulla pubblicità e

pubbliche affissioni”

- l’abrogazione dell’agevolazione concessa per l’uso gratuito a parenti in linea retta (ascendenti e discendenti entro

il primo grado) collaterale (fratello e sorella) nonché quella relativa all’uso gratuito al coniuge residente nel

comune e che non possieda ulteriore unità abitativa

- l’estensione del numero di pertinenze di categoria catastale C/02 e C/06 (una per ciascuna categoria) con

introduzione del limite della distanza per la categoria C/02 limitata al perimetro del centro abitato.

Per usufruire dell’agevolazione ciascun contribuente dovrà presentare apposita istanza specificando gli identificativi

catastali entro la data del versamento a saldo dell’imposta. La presentazione dell’ istanza è valida anche per gli anni

successivi sempreché non varino le condizioni per usufruire della stessa.

Approva le seguenti modifiche alle aliquote vigenti:

- | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|
| a) | Unità immobiliare di categoria catastale A/1, A/8 (e A/9) adibite ad abitazione principale | | |
| b) | abitazione locata con contratto registrato di durata non inferiore a quanto previsto al n. 431 a soggetto che la utilizza come abitazione principale | | |
| c) | altre unità immobiliari | 7 | % |
| d) | terreni agricoli | ESENTI | |
| e) | aree edificabil | 7 | % |

la detrazione per l’abitazione principale di cui alla lettera a), per l’anno 2011 è di Euro 105,00 (la detrazione non spetta per le unità immobiliari utilizzate come abitazione principale, di cui al

punto b)

I versamenti dovranno essere effettuati sul C/C postale n.
88806021
intestato a

GE.FI.L. COMUNE RIOMAGGIORE ICI

Tenuto conto che l'importo della prima rata deve essere pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata

sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, che doveva essere

versato entro il 16 giugno, ciascun contribuente che abbia già adempiuto potrà conguagliare il maggior versamento dovuto sull'acconto, per effetto della variazione dell'aliquota, entro la scadenza fissata per il versamento dell'imposta a saldo ovvero il 16 dicembre 2011.

Per tutti coloro che invece non abbiamo effettuato il versamento in acconto potranno

regolarizzarlo applicando l'aliquota del 7 per mille entro la data del 16 dicembre 2011.